

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

PISCITELLO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

pende avanti il tribunale militare di Palermo, nei confronti di Salvatore Chiaramida, nato a Siracusa il 9 maggio 1969, un processo per il reato di rifiuto del servizio militare di leva la cui prossima udienza si terrà giorno 11 ottobre prossimo;

Salvatore Chiaramida, il 23 dicembre 1992, si è dichiarato obiettore di coscienza operando una scelta motivata con la contrarietà all'uso delle armi e ad ogni forma di violenza è maturata in anni di impegno volontario al servizio dei minori in difficoltà presso la Caritas diocesana di Noto;

il 30 settembre 1993 il direttore generale di Levadife, dottor Giuseppe Di Stefano, ha notificato il non accoglimento della domanda di riconoscimento della obiezione di coscienza, in considerazione della presentazione, avvenuta quattro anni prima, di una richiesta di ammissione al 134° corso A.U.C., ritenuta manifestazione di un comportamento « obiettivamente incompatibile con i motivi di coscienza che devono essere posti a base per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza » e del « breve lasso di tempo » trascorso;

il 2 ottobre, entro un lasso di tempo così breve da non consentire obiettivamente il diritto di ricorso al Tar, Salvatore Chiaramida veniva invitato a presentarsi all'autorità militare;

a tale invito Chiaramida rispondeva annunciando la volontà di non presentarsi e ribadendo le motivazioni etico-religiose che lo avevano indotto a dichiararsi obiettore di coscienza incorrendo nell'ipotesi di reato di rifiuto del servizio militare;

una nuova istanza di riconoscimento dell'obiezione di coscienza veniva prodotta

il 6 aprile 1994 e prontamente respinta, il 20 aprile, con nuovo decreto a firma del direttore generale dottor Di Stefano, inscaltata la competente Commissione;

il Tar di Catania, presso il quale Chiaramida ha proposto ricorso, ha emesso il 27 luglio 1995 ordinanza di sospensione del decreto di rigetto della domanda di riconoscimento della obiezione di coscienza;

in merito alla vicenda sono intervenuti, esprimendo la loro solidarietà a Salvatore Chiaramida e rivolgendosi al ministero della difesa per perorare la causa, oltre l'interrogante (interrogazione n. 4-20429 del 30 novembre 1993, Camera dei deputati), il Vescovo di Noto, il direttore della Caritas diocesana di Noto, il sindaco di Pachino, numerosi deputati progressisti;

Amnesty International, il 24 gennaio 1994, ha adottato Salvatore Chiaramida, dichiarando che « nell'eventualità di in carcerazione come risultato dell'accusa di aver rifiutato il servizio militare » lo considererebbe « prigioniero di coscienza »;

l'atteggiamento palesemente persecutorio assunto in questi anni dal ministero della difesa nei confronti di Salvatore Chiaramida si pone nettamente in contrasto con autorevoli e ripetuti pronunciamenti del Parlamento europeo (risoluzioni del 7 febbraio 1983, 13 ottobre 1989 e 11 marzo 1993) e della Commissione Onu per i diritti umani (risoluzioni del 1° marzo 1987 e 8 marzo 1993) con i quali viene riconosciuta l'obiezione di coscienza quale diritto soggettivo che non può essere sottoposto a limiti e a procedure inquisitorie e non deve comportare alcuna discriminazione né alcuna conseguenza punitiva a carico dell'obiettore;

i giudici amministrativi (Tar e Consiglio di Stato) hanno ripetutamente affermato che la richiesta di arruolamento volontario o la richiesta di entrare in un corpo di polizia non sono di per sé indice di inclinazione all'uso delle armi (Tar Liguria 26 febbraio 1991 n. 103; Consiglio di

Stato 13 aprile 1987 n. 219 e 30 settembre 1987 n. 573) e che il diniego di ammissione al servizio civile fondato su una precedente richiesta di arruolamento volontario è legittimo soltanto quando non sussistano seri elementi dai quali sia possibile dedurre l'asserito mutamento delle convinzioni etico-religiose (Tar Sicilia/Catania 22 gennaio 1991 n. 70) (si veda Rodolfo Venditti, docente di diritto penale militare, *Settimana*, 1 maggio 1994, n. 17);

numerosi casi identici a quello di Salvatore Chiaramida sono stati ritenuti dal direttore generale di Levadife, anche in un recentissimo passato, meritevoli di accoglimento;

è auspicabile che entro breve termine il Parlamento porti a conclusione il travagliato iter del progetto di legge in materia di obiezione di coscienza, che punta al pieno riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza e consente di esercitare il diritto-dovere di servire il Paese attraverso un servizio civile rivolto a compiti di solidarietà e di difesa del territorio, quali quelli previsti dal ddl che il Governo ha recentemente depositato in Parlamento;

l'incarceramento di Salvatore Chiaramida costituirebbe una grave lesione del diritto universalmente riconosciuto alla obiezione di coscienza e rappresenterebbe un esito che si ritiene non possa essere desiderato né dal Parlamento né dal Governo -:

se non intenda disporre con urgenza l'immediato riesame della istanza di Salvatore Chiaramida volta ad ottenere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, con la finalità di evitare allo stesso una possibile condanna penale ed all'Italia la vergogna rappresentata dalla sua eventuale carcerazione;

se non ritenga che tale provvedimento sia pienamente giustificato anche alla luce del fatto che Salvatore Chiaramida, a ulteriore riprova della autenticità delle motivazioni che lo hanno indotto a dichiararsi obiettore di coscienza, continua a tutt'oggi a prestare servizio volontario presso la Caritas di Noto;

se non ritenga dover intervenire presso la direzione generale della leva al fine di ottenere la cessazione delle attuali interpretazioni restrittive e discriminatorie adottate nei confronti degli obiettori di coscienza. (3-00163)

STAGNO d'ALCONTRES. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

le comunità di Castell'Umberto, Floresta, Naso, Santa Domenica Vittoria, Tورتorici, Ucria, sono collegate con il comune di Randazzo dalla strada statale n. 116 Randazzo - Capo D'Orlando. Tale linea di comunicazione è di estrema importanza strategica per gli sbocchi commerciali con la provincia di Catania. I comuni di Floresta e Santa Domenica Vittoria, inoltre, utilizzano le strutture del comune di Randazzo per alcuni tra i principali servizi alla collettività, tra cui i servizi sanitari e scolastici;

un movimento franoso ha colpito ormai quattro mesi or sono la strada statale n. 116, nel tratto compreso tra il km. 4+400 e il km. 5+500. Il transito per tutti i veicoli è stato dapprima sospeso per due mesi, causando gravi disagi alla collettività, e poi solo parzialmente riattivato. I servizi pubblici di linea, tuttavia, sono a tutt'oggi sospesi;

il tracciato alternativo e provvisorio per i mezzi pubblici, predisposto dall'Enas su una strada provinciale, è anch'esso colpito da movimenti franosi. Per tale ragione, e dopo che per due mesi le linee pubbliche hanno seguito tale percorso, l'ufficio competente della motorizzazione civile ha negato l'autorizzazione al transito ai mezzi pubblici. L'installazione di semafori non è peraltro attuabile, in quanto per la lunghezza del tratto essi provocherebbero gravi problemi di traffico. L'intervento si è rivelato privo delle sufficienti garanzie di sicurezza, pertanto inadeguato e non risolutivo -:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti suesposti ed intenda individuare le ragioni degli errori e dei ritardi che si sono verificati;

quali provvedimenti il Governo intenda urgentemente adottare per il ripristino della via di comunicazione, al fine di garantire la regolarità degli sbocchi commerciali, e di consentire le utenze sanitarie e, approssimandosi l'apertura dell'anno scolastico, le utenze scolastiche per gli insediamenti menzionati;

se, inoltre, il Governo non ritenga opportuna una nuova progettazione su quella parte del territorio dei comuni di Randazzo e Santa Domenica Vittoria non coinvolta nei movimenti franosi. (3-00164)

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il sottoscritto, con interrogazione a risposta orale n. 3-00104 del 10 luglio 1996, chiedeva al Ministro dell'interno di pronunciarsi in merito alle inquietanti vicende del consiglio comunale di Benevento, all'epoca ancora *in fieri* ma già presumibilmente destinate ad avere la sconcertante evoluzione che si è poi realmente venuta configurando;

nonostante avesse sollecitato il Presidente della Camera ad attivarsi presso il Ministro competente perché si giungesse tempestivamente allo svolgimento della richiamata interrogazione, quest'ultima è rimasta inevasa;

in data 24 luglio 1996, il Capo dello Stato, sulla base di una laconica relazione del Ministro dell'interno, ha sciolto il consiglio comunale di Benevento;

le vicende che hanno portato a questo assurdo provvedimento sono già state segnalate nella menzionata interrogazione n. 3-00104 del 10 luglio scorso;

è sospetta l'assenza di sollecitudine del Ministro dell'interno nel rendersi disponibile allo svolgimento di detta interrogazione, soprattutto perché, ad avviso dell'interrogante, un pronunciamento in Aula nella fase in cui la vicenda del consiglio comunale di Benevento era ancora *in*

itinere avrebbe sicuramente potuto determinare una evoluzione diversa della stessa;

lo scioglimento del consiglio comunale di Benevento è paradossale, perché ad impedire la surroga dei dimissionari — fatto, questo, posto a base delle motivazioni del provvedimento del Capo dello Stato — sono stati proprio i 21 consiglieri dimissionari dell'Ulivo;

appare evidente la chiara natura politica del provvedimento di scioglimento, che si caratterizza per essere iniquo, illegittimo ed ingiustificato —:

se non ritenga che, rispetto ad atti di sindacato ispettivo che segnalano situazioni in evoluzione di particolare gravità, non sia dovere assoluto del responsabile del dicastero fornire una risposta tempestiva, che allontani il sospetto per cui nella mancanza di sollecitudine possa essere individuato un atteggiamento deliberatamente omissivo;

quali siano le reali motivazioni che hanno indotto il Ministro dell'interno a proporre al Capo dello Stato l'adozione del decreto di scioglimento;

se il Ministro sia consapevole di aver creato in materia un pericoloso ed inquietante precedente, tra l'altro basato su motivazioni indifendibili;

se sia consapevole della ricaduta assolutamente negativa del provvedimento di scioglimento sulla fiducia che gli italiani ripongono nelle istituzioni e sulla dignità dell'esercizio della sovranità popolare.

(3-00165)

POLI BORTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la stampa specializzata, vicina alle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale, ha denunciato la vicenda Agri-Factoring, società costituita da banche e dalla Fedit;

il passivo della Fedit è costituito per il 25 per cento da crediti vantati da Agri-Factoring verso la stessa;

la stampa specializzata ha altresì denunciato abusi gravissimi che pongono in forse la credibilità e la fondatezza del credito vantato;

la società Agri-Factoring è una società di fatturazione che in base alla legge 56 del 1991 era sottoposta al controllo ed alla vigilanza del ministero del tesoro e della Banca d'Italia —:

se e quali azioni siano state promosse dagli organi amministrativi e delle procedure concorsuali di Federconsorzi ed Agri-Factoring per fare luce sulla vicenda;

quali controlli siano stati effettuati dal tesoro e dalla Banca d'Italia non solo sulle società di *factoring*, ma anche sui rapporti con i soggetti proprietari del pacchetto azionario Agri-Factoring. (3-00166)

POLI BORTONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

nelle prossime settimane spireranno i termini perentori per l'esercizio delle azioni di responsabilità in relazione alla vicenda Federconsorzi, come rilevato dalla stampa specializzata;

le società di Federconsorzi costituivano patrimonio collettivo degli agricoltori italiani, ai quali andavano restituite risanate ed operative —:

se e quali azioni di responsabilità siano state promosse dagli organi delle procedure concorsuali e delle liquidazioni per la tutela degli interessi collettivi indebitamente sottratti ai legittimi proprietari, cioè agli agricoltori italiani;

se intendano immediatamente intervenire per evitare la scadenza dei termini e dunque la prescrizione delle responsabilità. (3-00167)

MANTOVANO e POLI BORTONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 23 luglio 1996 l'assessore all'agricoltura della regione Puglia, Mario De Cristofaro, e l'onorevole Fedele Pampo, componente della commissione lavoro della Camera dei deputati, hanno ricevuto dal procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Brindisi — cui evidentemente organi di polizia giudiziaria hanno fatto pervenire una informativa di denuncia — un'informazione di garanzia con la quale li si è avvisati dell'iscrizione di entrambi nel registro per gli indagati per i delitti di concorso in danneggiamento aggravato, in violenza privata e altro;

i fatti che hanno originato il provvedimento giudiziario si sono svolti il 1° luglio: nelle rispettive qualità istituzionali, l'assessore De Cristofaro e l'onorevole Pampo erano a Brindisi in occasione di una manifestazione di protesta organizzata da braccianti e agricoltori contro l'importazione di angurie da paesi extracomunitari, fatte transitare dalla Grecia e qualificate come merce comunitaria; la presenza dell'assessore e del deputato era motivata dalla necessità di prendere cognizione diretta della vicenda e, in virtù delle rispettive qualifiche, di assicurare l'impegno della regione e del Parlamento per l'avvio della stessa a soluzione. Durante la manifestazione ambedue sono stati a colloquio con altri rappresentanti delle istituzioni, a cominciare dal Prefetto di Brindisi, per adottare le più opportune iniziative atte a scongiurare disordini e a far conoscere alle autorità direttamente responsabili i termini della questione; non solo non hanno preso parte alla manifestazione, in tutto il suo svolgimento, ma hanno svolto azione di responsabilizzazione verso i manifestanti, non a torto esacerbati da ritardi e inadempienze del Governo; nonostante questo oggi essi si trovano iscritti nel registro degli indagati per fatti che non solo non hanno mai commesso, ma che anzi hanno cercato di impedire e, per aggiungere al danno la beffa, è stato loro notificato anche il de-

creto di convalida di cartelloni adoperati nell'occasione, che evidentemente i due non hanno mai né scritto né innalzato.

i fatti in questione appaiono di notevole gravità perché, se è vero che l'iniziativa dell'invio dell'informazione di garanzia costituisce « atto dovuto » dopo l'inoltro all'autorità giudiziaria di una informativa di denuncia, è altrettanto vero che la logica prudenziale - ma assurda - desumibile dalla dinamica degli eventi realmente accaduti è nella direzione di sconsigliare ai rappresentanti istituzionali di interessarsi dei problemi più gravi dei settori cui sono preposti, e soprattutto di non intervenire mai *in loco* -:

se e quali elementi di fatto siano stati prospettati dalla polizia giudiziaria intervenuta a Brindisi il 1° luglio 1996, per

provocare l'invio dell'informazione di garanzia all'assessore all'agricoltura della regione Puglia, Mario De Cristofaro, e all'onorevole Fedele Pampo, componente della Commissione lavoro della Camera dei deputati;

se non ritenga di assumere informazioni dirette dal prefetto di Brindisi, il quale potrà ricostruire l'accaduto in modo certamente diverso dalla polizia giudiziaria;

se non ritenga di dover censurare, nei modi e nelle forme che valuterà più adeguate, un operato - quello di chi ha redatto l'informativa - che, al di là delle intenzioni, è oggettivamente intimidatorio per il corretto operare delle istituzioni rappresentative. (3-00168)